COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 37 del 09/04/2020

ORIGINALE

Oggetto : **MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO TARI.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **NOVE** del mese di **APRILE** alle ore **15:00**, nella **Residenza Municipale,** nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 11 del 26/03/2020 in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Generale Dr.ssa Clementina Brizzi**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	**x**
ZARZANA PAOLO	Vice Sindaco	**x**
AGATI MARIO NATALINO	Assessore	**x**
BIZZINI CORRADO	Assessore	**x**
BOSI GIULIA MARTINA	Assessore	**x**
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	**x**
SARRACINO SIMONA	Assessore	**x**

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO TARI.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Maria Costi, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<Premesso che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate diverse disposizioni per il contrasto e il contenimento del virus;
- tale emergenza sanitaria interessa in modo particolare il nord Italia e quindi anche l'Emilia Romagna ed il Comune di Formigine;
- per contrastare l'emergenza in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle della regione Emilia Romagna, volti a contenere la diffusione del virus;
- a tal fine, tra te altre disposizioni, è stato adottato dapprima i
- l D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato nella GU n.59 del 8/3/2020 riguardante anche la provincia di Modena le cui disposizioni sono poi state estese a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato nella GU n. n.62 del 9-3-2020;
- detti provvedimenti emergenziali allo stato attuale sono diretti ad imporre alle persone il sostanziale divieto di allontanamento dalla propria abitazione fatta eccezione per ragioni di lavoro, di necessità e di salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Richiamati i seguenti DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono stati adottati diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali rilevano in questa sede quelle volte a regolare il funzionamento degli uffici pubblici e dei relativi organi collegiali

nonché quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento agli articoli:

- 62 dispone che "i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti …., che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.":
- 67 dispone che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.";
- art. 68 dispone che " Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.";

Tenuto conto che nel decreto-legge 18 del 17 marzo 2020 non sembra vi sia un diretto riferimento al versamento dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;

Rilevato che sono pervenute dalle associazioni di categoria richieste del rinvio dei termini di versamento volontario da parte di cittadini ed operatori economici in relazione al pagamento dei tributi comunali e delle altre entrate comunali;

Ritenuto che:

- rinviare o sospendere i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza in essere;
- tale rinvio serve altresì anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi al pubblico;
- in altri termini il rinvio o la sospensione dei pagamenti significa evitare che le persone siano in qualche modo costrette ad uscire di casa ed evitare che le stesse entrino in contatto con altre persone mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità;

Riconosciuta la necessità d'intervenire in tempi rapidi, anche in considerazione del lasso di tempo occorrente per informare i contribuenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento Tari, ". Le somme dovute sono riscosse generalmente in tre rate; la scadenza di ogni rata viene stabilita annualmente con la deliberazione delle tariffe Tari per l'anno di riferimento;
- per l'anno 2020 la deliberazione C.C. n. 6 del 28/01/2020 ha definito le seguenti scadenze per l'anno 2020:
  - 1° rata scadenza 30 aprile
  - 2° rata scadenza 31 luglio
  - 3° rata scadenza 2 dicembre

- con deliberazione GC n.31del 17 marzo 2020 la scadenza della prima rata del 30 aprile è stata posticipata al 1° giugno per evitare alle persone di recarsi al servizio tributi per gli adempimenti conseguenti;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art.57 bis, comma 1, lett.b) del D.L.124/2019, conv. L.157/2019, la scadenza dell'approvazione delle tariffe è stata fissata al 30/04/2020, in deroga alle disposizioni del comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 istitutiva della Tari quale componente della IUC;
- ai sensi del comma 15 ter dell'art.13 del DL 201/2011, introdotto dall'art.15 bis del DL 34/2019 (Decreto Crescita) i versamenti della Tari la cui scadenza è fissata prima del 1°dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente, che non è stato modificato dal D.L 18/2020;
- che ai sensi dell'art.107 comma 4 del D.L 18/2019 il termine per la determinazione delle tariffe 2020 è stato prorogato al 30 giugno;
- che ai sensi dell'art.107 comma 5, i comuni possono in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della L.147/2013 approvare le tariffe della Tari per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

Considerato che, dato il perdurare dello stato di emergenza e vista la necessità di programmare con adeguato anticipo le attività di predisposizione e formazione del ruolo aggiornato per l'emissione degli avvisi di pagamento da inviare ai cittadini e alle attività ubicate nel territorio del Comune di Formigine si rende necessario riconsiderare le scadenze delle rate Tari come sopra determinate;

Valutato che prevedere l'emissione del ruolo di acconto Tari per l'anno 2020 con scadenza della prima rata al 1 giugno, visto il permanere della situazione di emergenza, è oggi da ritenersi inopportuno stante l'obbligo per tutti i cittadini di ridurre gli spostamenti solo per motivi di necessità improrogabile e che la postalizzazione degli avvisi di pagamento che sarebbe prevista per la fine del mese di aprile, creerebbe nei cittadini inevitabili tentativi di accesso agli uffici postali e comunali, che in questo particolare momento storico, è doveroso evitare o comunque ridurre al minimo indispensabile per l'incolumità di tutte le persone;

Visto l'art. 20 dell'attuale Regolamento per l'applicazione della TARI che prevede al comma 8) che *"La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari:";*

Ritenuto pertanto opportuno riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento dell'acconto Tari 2020, calcolati con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, per la fine del mese di giugno prevedendo le seguenti scadenze:

- 1° rata 30 aprile già rinviata 1° giugno – nuovo termine al 30 giugno
- 2° rata 31 luglio – termine rinviato al 31 agosto
- 3° rata 2 dicembre – termine confermato

Dato atto che:

- con provvedimento n. 11 del 26/03/2020 il Sindaco ha definito alcuni criteri di trasparenza e tracciabilità necessari a garantire il corretto svolgimento della riunione della Giunta Comunale con il sistema della videoconferenza;
- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di adottare, data la situazione emergenziale descritta in premessa e per le motivazioni in premessa riportate, le seguenti misure relative ai termini per il versamento della **Tassa Rifiuti** alle seguenti scadenze:

- 1° rata 30 aprile già rinviata 1 giugno – nuovo termine al 30 giugno
- 2° rata 31 luglio – termine rinviato al 31 agosto
- 3° rata 2 dicembre – termine confermato

2. di riprogrammare la fase di postalizzazione degli avvisi di pagamento acconto Tari 2020, calcolati con le tariffe 2019 ai sensi del DL.34/2019, per la fine del mese di giugno 2020;

3. di sottoporre analogo provvedimento all'approvazione del Consiglio comunale, nella prima seduta utile.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E' APPROVATA AD UNANIMITÀ.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile,** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
Costi Maria	Dr.ssa Clementina Brizzi
Atto sottoscritto digitalmente	***Atto sottoscritto digitalmente***